

Diritto di famiglia: improcedibilità del reclamo alla Corte d'Appello ex art. 473-bis.24 c.p.c. sui provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal Tribunale

Corte Appello Bologna, Pres. Allegra rel. est. Morlini; ordinanza n. 653/2026 del 14/2/2026.

Provvedimento temporaneo ed urgente reso dal Tribunale ex art. 473-bis.22 c.p.c. - contemporanea pendenza di un reclamo in Corte d'Appello ex art. 473-bis.24 c.p.c. e richiesta di revoca/modifica al Tribunale ex art. 473-bis.23 c.p.c. – impossibilità – inammissibilità o improcedibilità.

A seguito di provvedimento temporaneo ed urgente reso dal Tribunale ex art. 473-bis.22 c.p.c., non è possibile la contemporanea pendenza di un reclamo in Corte d'Appello ex art. 473-bis.24 c.p.c. e di una richiesta di revoca/modifica al Tribunale stesso ex art. 473-bis.23 c.p.c.: qualora l'istanza di revoca/modifica al Tribunale sia stata presentata prima della proposizione del reclamo alla Corte di Appello, quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile; qualora invece, proposto reclamo alla Corte di Appello e prima che questa si pronunci, venga altresì presentata al Tribunale istanza di modifica/revoca, il reclamo diviene improcedibile.

N. R.G. 1911/2025

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

1 SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Antonella Allegra

Presidente

dott.ssa Luisa Poppi

Consigliere

dott. Gianluigi Morlini

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 473-bis 24 c.p.c.

nella causa di appello iscritta al n. R.G. **1911/2025** promosso da:

LUCA G. *

RECLAMANTE

contro

ROBERTA F. *

RECLAMATO

* * * * *

La Corte

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/2/2026, osserva quanto segue.

- 1) Oggetto di causa è un reclamo ex articolo 473-bis.24 c.p.c. avverso un'ordinanza del Tribunale di Modena ex articolo 473-bis.22 c.p.c., resa nell'ambito di un procedimento per la separazione personale.

Costituendosi in giudizio, resiste parte convenuta, eccependo in sequenza l'improcedibilità del gravame, per essere l'ordinanza del Tribunale stata altresì successivamente oggetto di richiesta di modifica al Tribunale *ex art. 473-bis.23 c.p.c.*; l'inammissibilità per il deposito di nuova documentazione; in ogni caso l'infondatezza nel merito.

- 2) Risulta *per tabulas* che, dopo avere reclamato presso questa Corte il provvedimento reso dal Tribunale *ex art. 473-bis.22 c.p.c.* e prima della celebrazione dell'udienza di comparizione, il ricorrente ha altresì proposto al Tribunale istanza di modifica del provvedimento stesso *ex art. 473-bis.23 c.p.c.*

Si pone quindi il duplice problema di perimetrare l'ambito applicativo delle due impugnazioni; e di disciplinare la situazione relativa alla contemporanea pendenza dei due gravami avverso il medesimo provvedimento, al fine di dare coerenza al sistema processuale evitando il rischio di provvedimenti tra loro contrastanti resi sulla medesima questione da parte di due giudici diversi.

Con riferimento al primo punto, si osserva che il reclamo *ex art. 473-bis.24 c.p.c.* avverso i provvedimenti temporanei e urgenti del Tribunale *ex art. 473-bis.22 c.p.c.*, in quanto procedimento avente natura di *revisio prioris instantiae*, trova fondamento esclusivamente su una diversa valutazione delle medesime circostanze suscettibili di valutazione da parte del Giudice di primo grado, rappresentando uno strumento di riesame e di controllo dell'ordinanza circoscritto alla verifica di un'eventuale erronea interpretazione di norme di diritto o di una manifesta incongruenza rispetto alla situazione di fatto emergente in atti: ciò si evince chiaramente sia dal tenore del comma 3 della disposizione in esame, che stabilisce come *"eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito"*; sia dal tenore dell'*art. 473-bis.23 c.p.c.*, a mente del quale *"i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal Collegio o dal Giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori"*.

Tali principi sono stati anche recentemente ribaditi dalla Suprema Corte laddove ha chiarito che *"la cognizione del giudice del reclamo è, dunque, limitata dalle deduzioni e dalle produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, poiché eventuali circostanze sopravvenute dovranno essere sottoposte alla cognizione di quel giudice. Si tratta di una precisazione importante che sancisce una sorta di impermeabilità del gravame rispetto a ogni mutamento fattuale e si rivela particolarmente utile per meglio definire confini e rapporti tra il reclamo e la revoca o la modifica da parte del giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 473-bis.23 c.p.c."* (cfr. Cass. n. 1486/2025).

Pertanto, l'ambito operativo del reclamo in Corte, limitandosi soltanto ad una diversa valutazione delle medesime circostanze già scrutinate dal Tribunale al fine di correggere una eventuale manifesta incongruenza, è molto più limitato di quello del Tribunale stesso, che in sede di richiesta di revoca/modifica può invece apprezzare fatti sopravvenuti e disporre nuovi accertamenti istruttori.

Quanto sopra orienta la risposta al secondo punto, relativo alla necessità di dare coerenza al sistema per evitare pronunce contrastanti di due giudici diversi sulla medesima questione sostanziale e sul medesimo provvedimento: proprio per evitare due pronunce di giudici diversi sul medesimo provvedimento, non può essere consentita la contemporanea presenza del procedimento di reclamo innanzi alla Corte di Appello e del procedimento di revoca/modifica innanzi al G.I.; ed ove ciò accada, lo scrutinio va affidato al G.I. del Tribunale, in considerazione sia della maggiore ampiezza dell'ambito cognitivo così come sopra chiarito, sia del fatto che il nuovo provvedimento emesso dal G.I. supera quello precedentemente adottato e rende quindi inutile il reclamo in Corte su questo.

Deve quindi concludersi che qualora l'istanza di revoca/modifica al G.I. sia stata presentata prima della proposizione del reclamo alla Corte di Appello, quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile, avendo la parte esaurito, per così dire, il proprio potere d'impugnativa; qualora invece, proposto reclamo alla Corte di Appello e prima che questa si pronunci, venga altresì presentata al G.I. istanza di modifica/revoca, la scelta della parte di adire un organo il cui ambito cognitivo è maggiore, evidenzia la volontà implicita di rinuncia al rimedio di minore portata, che pertanto diviene improcedibile (in questi termini cfr. anche la recentissima Corte App. Bologna ordinanza 17/1/2026 in RG 1677/2025, Pres. Rossino est. Orlandi).

Va quindi confermata la linea interpretativa seguita da questa Corte anche prima dell'introduzione degli articoli 473-bis.23 473-bis.24 c.p.c. da parte della cd. Riforma Cartabia tramite il D.Lgs. n. 149/2022, allorquando la medesima questione si era posta nella ricostruzione del rapporto, con riferimento ai provvedimenti provvisori resi in sede presidenziale, tra reclamo al Collegio *ex* articolo 708 comma 3 c.p.c. *ratione temporis* vigente e istanza di modifica al G.I. *ex* articolo 709 comma 4 c.p.c. *ratione temporis* vigente: è infatti evidente che il novellato ed attuale assetto normativo ripropone sostanzialmente quello precedente, con le uniche limitate modifiche derivanti dal fatto che ora in sede di reclamo è possibile assumere “*sommatorie informazioni*” ove “*indispensabile*”, ed occorre liquidare le spese di lite della fase.

Ne deriva dunque che il reclamo qui presentato va dichiarato improcedibile, così come correttamente eccepito dalla convenuta, con assorbimento di ogni questione di merito.

- 3) Nonostante la soccombenza attorea, la novità della questione processuale affrontata, sulla quale questa Corte sino a poche settimane orsono mai si era pronunciata, relativa all'interpretazione di una delle novelle introdotta dalla cd. Riforma Cartabia, integra le “*gravi ed eccezionali ragioni*” di cui all'articolo 92 comma 2 c.p.c., così come rimodulato a seguito della sentenza di Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Bologna sez. I Civile

- dichiara improcedibile il reclamo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del 12/2/2026

Il Consigliere estensore

dott. Gianluigi MORLINI

La Presidente

dott.ssa Antonella ALLEGRA